

**REGOLAMENTO**  
**GARANTE CIVICO**

---

Approvato con delibera del C.C. n°62 del 23.07.2012

---

---

## COMUNE DI MASSAROSA

### REGOLAMENTO GARANTE CIVICO

#### Art. 1

##### *Regolamento*

1. Il presente regolamento dà attuazione agli articoli 39 e 40 dello Statuto, che istituiscono nel Comune di Massarosa il Garante Civico e ne disciplina, per quanto non previsto dallo Statuto, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e i suoi rapporti con gli organi e gli uffici del Comune.

#### Art. 2

##### *Requisiti*

1. Oltre alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'articolo 39, comma 7 dello Statuto, non può essere eletto alla carica di Garante Civico chi rivesta un mandato elettivo, a qualsiasi livello, o sia membro di organi esecutivi dello Stato, di una Regione o di una Provincia, sia stato nominato in enti, consorzi, aziende alle quali partecipi il Comune di Massarosa. Non può altresì essere eletto Garante Civico il titolare di carica direttiva o esecutiva in partiti o gruppi politici o sindacati a qualunque livello. Inoltre non può essere eletto Garante Civico chi intrattiene rapporti di consulenza verso il Comune e/o aziende o enti partecipate.
2. Tutte le predette cause di ineleggibilità valgono come cause di incompatibilità se sopraggiungono nel corso del mandato e determinano l'immediata decadenza dall'ufficio. Nel caso di mandato elettivo, l'incompatibilità si determina con l'accettazione della relativa candidatura.

#### Art. 3

##### *Elezione del Garante Civico*

1. Per l'elezione del Garante Civico, oltre a quanto previsto dallo Statuto, si osservano le norme dei commi seguenti.
2. Sessanta giorni prima che scada il mandato del Garante Civico in carica, il Presidente del Consiglio comunale pubblica idoneo avviso all'albo pretorio del Comune col quale invita chiunque ne abbia titolo a proporre candidature entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso. I contenuti dell'avviso sono inoltre resi pubblici nel modo più ampio, attraverso comunicati stampa, comunicazioni dirette ai soggetti di cui all'art.39, comma 5 dello Statuto ed altre idonee forme di comunicazione.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Conferenza dei capigruppo esamina le candidature presentate per verificare il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, rigettando, su conforme parere del segretario comunale, quelle relative a persone prive dei suddetti requisiti o ineleggibili alla carica. Nella stessa seduta della conferenza dei capigruppo, è convocato il Consiglio comunale per l'elezione del Garante Civico fra i candidati ammessi.
4. L'avvenuta elezione è comunicata all'interessato dal Presidente del Consiglio comunale, assieme all'invito a rendere innanzi al Sindaco, entro quindici giorni dall'esecutività dell'atto consiliare, la dichiarazione di accettazione e l'impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento.

5. Il Garante Civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al comma 4. Se la dichiarazione non è stata ancora resa al momento della scadenza del mandato del Garante Civico uscente, le funzioni di quest'ultimo sono prorogate per tutto il tempo necessario.

6. Per la prima elezione del Garante Civico, e in tutti i casi in cui cessi anticipatamente dalla carica, la procedura è avviata dal Presidente del Consiglio comunale, con la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso, entro quindici giorni dall'avvenuta esecutività della delibera che approva il presente regolamento.

7. Nel caso in cui la rielezione del Garante Civico uscente è possibile, Il Presidente del Consiglio Comunale, in luogo della procedura di cui ai commi 2 e 3, su conforme parere della Conferenza dei Capi-gruppo, può convocare il Consiglio senza l'emanazione dell'avviso pubblico. Il Garante Civico è rieletto se ottiene, a scrutinio segreto, la maggioranza prevista dallo Statuto nell'unica votazione. Se tale maggioranza non è conseguita è indetto il procedimento ordinario.

8. Il procedimento previsto dal comma precedente si applica anche con riferimento a chi ha ricoperto la soppressa carica di Difensore Civico nel Comune di Massarosa.

#### Art. 4

##### *Durata in carica*

1. Il Garante Civico è eletto per tre anni.
2. Il Garante Civico può essere eletto per due soli mandati consecutivi.

#### Art. 5

##### *Cessazione dalla carica*

1. Il Garante Civico cessa dalla carica per morte, dimissioni, rimozione o decadenza. La decadenza è deliberata dal Consiglio comunale nei casi di sopravvenuta incompatibilità.

2. Il Consiglio comunale può disporre la revoca del Garante Civico per grave inadempienza ai doveri d'ufficio. La procedura di revoca è promossa con proposta motivata dal presidente del Consiglio comunale o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3. Esaminata la proposta, il Consiglio comunale decide preliminarmente in merito alla fondatezza della stessa, con votazione segreta. Se la proposta è ritenuta fondata, col voto della maggioranza dei componenti il Consiglio comunale, il consiglio dispone la notifica dei rilievi formulati al Garante Civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il consiglio decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio, espresso in forma segreta.

4. Il presidente del Consiglio comunale notifica la revoca all'interessato, che cessa immediatamente dall'esercizio delle funzioni.

#### Art. 6

##### *Gratuità delle funzioni*

1. Il Garante Civico esercita le proprie funzioni a titolo onorifico, senza oneri a carico del bilancio del comune.

#### Art. 7

##### *Compiti*

1. Il Garante Civico esercita i compiti previsti dall'art. 40 dello Statuto e dal presente Regolamento nei confronti dell'attività dell'amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni ed aziende sulle quali il Comune esercita il controllo analogo.
2. Sono esclusi dalla competenza del Garante Civico:
  - a) gli atti e i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
  - b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria;
  - c) le controversie inerenti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Comune, delle istituzioni ed aziende dipendenti.

#### Art. 8

##### *Relazioni con gli organi di governo*

1. Il Garante Civico partecipa alla seduta del Consiglio comunale nella quale viene esaminata la relazione di cui all'art. 40, comma 4 dello Statuto, illustrando la medesima e fornendo eventuali informazioni e chiarimenti.
2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti.
3. Il Garante Civico è ascoltato, su sua richiesta, dalla giunta comunale e dalle commissioni consiliari, in ordine all'esercizio dei suoi compiti. La giunta comunale e le commissioni consiliari possono convocare il Garante Civico per avere informazioni sull'attività svolta.
4. Il Garante Civico ha rapporti diretti con il sindaco per quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto l'intervento degli organi comunali.

#### Art. 9

##### *Coordinamento*

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio dei propri compiti, il Garante Civico mantiene i rapporti con il Difensore civico della Regione, della Provincia e con analoghe figure eventualmente istituite negli altri Comuni, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze e la segnalazione di procedure che possono trovare soluzioni comuni nei diversi ambiti.
2. L'attività del Garante Civico si aggiunge, ma non si sovrappone e non si sostituisce alla difesa civica, comunque istituita.

#### Art. 10

##### *Norme finali*

1. Contestualmente all'entrata in vigore del regolamento, il Comune provvede ad informare i cittadini circa le funzioni del Garante Civico, il suo ambito di attività, la persona eletta ad esercitarla, la sede e gli orari dell'ufficio, i soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi, il carattere gratuito degli stessi.
2. Per divulgare la conoscenza dell'istituto, il Comune inserisce progressivamente nella modulistica utilizzata per le comunicazioni ai cittadini una specifica informazione sull'attività svolta dal Garante Civico.